



Istituto Comprensivo "MASSARI-GALILEI"

Sede MASSARI - via Petrerà, 80 - Tel. 0805617219
Sede GALILEI - via Di Tullio, 67 - Tel. 0805566744
Sede MONTELO - via De Gemmis, 13 - Tel. 0805475815
70124 - BARI



PEO: baic818001@istruzione.it

PEC: baic818001@pec.istruzione.it

Sito web: www.smsmassarigalileibari.gov.it

Codice Fiscale 80023710728

Codice univoco IPA: UF5RO8

Codice Ministeriale BAIC818001



Prot n. 1711
CIRCOLARE n. 14

Bari, 22/09/2017

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell'Istituto.

La presente circolare viene affissa all'Albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto; ciascun docente coordinatore informerà delle disposizioni vigenti in materia gli studenti delle singole classi.

Dell'avvenuta comunicazione il docente coordinatore lascerà traccia sul registro di classe e la farà riportare sul diario per la firma per presa visione dei genitori (letta circolare: Divieto di fumo nei locali interni ed esterni dell'Istituto).

In riferimento all'oggetto, si informano le SS.LL. che il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

È vietato pure l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c.2).

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l'obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell'Istituto includono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto **fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:**

- **di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.**

Il soggetto cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare le infrazioni è il Dirigente scolastico **Prof.ssa Alba Decataldo** coadiuvato dagli addetti alla vigilanza **Prof.ssa Filomena Potente** per la sede Massari, **prof.ssa Angela Gentile** per la sede Galilei, **ins. Giuseppina Di Tanno** per la sede Montello. Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico per una corretta e puntuale osservanza delle nuove disposizioni vigenti.

Nelle scuole statali i trasgressori verseranno la somma allo Stato utilizzando il modello F23, codice tributi 131T, causale di versamento: infrazione al divieto di fumo.

Gli incaricati disporranno di un blocchetto per le multe contenente almeno tre copie del verbale da compilare al momento di contestare l'infrazione.

Una copia di detto verbale sarà consegnata al trasgressore che dovrà versare, come sopra già specificato, l'importo della multa attraverso la compilazione del modello F23 fornito dalle banche o dagli uffici postali indicando 131T quale codice tributo che corrisponde alla voce sanzioni amministrative diverse da I.V.A. In tal modo l'ammenda viene incassata dall'Ufficio delle Entrate.

A pagamento avvenuto il trasgressore consegnerà alla scuola la ricevuta del pagamento. Nel caso in cui i termini di pagamento (60 gg) siano trascorsi inutilmente, sarà da questo Ufficio inviato, come previsto, un rapporto al Prefetto.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del MIUR. I proventi medesimi sono destinati dal MIUR, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Per evitare spiacevoli situazioni, contestazioni, multe insieme agli inevitabili procedimenti disciplinari si invitano tutti allo scrupolosissimo rispetto di quanto sopra specificando che si tratta di rispettare una Legge dello Stato, un'elementare norma di igiene, di rispettare chi non fuma e di una irrinunciabile battaglia per la salute di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alba Decataldo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse